



# CITTA' DI OLGiate COMASCO

*Provincia di Como*

*Area Vigilanza e Commercio*

## REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

Delibere di approvazione e modificazione

|            |   |
|------------|---|
| CC. N. 126 | DEL 22.12.1998  |
| CC. N. 3   | DEL 22.01.1999  |
| CC. N. 17  | DEL 15.04.2003  |
| CC. N. 63  | DEL 20.12.2004  |
| CC N. 27   | DEL 26.03.2009  |
| GC N. 46   | DEL 07.10.2011  |
| CC N. 70   | DEL 29.11.2012  |
| GC. N. 48  | DEL 28.05.2013 (modifica tariffa area mercato tariffa fissa per spunta) |
| CC . N. 23 | DEL 14.04.2014 (modifica comma 3 art. 30)                               |
| CC. N. 74  | DEL 29.11.2016 (modifica artt. 30 e 31)                                 |



# CITTA' DI OLGiate COMASCO

*Provincia di Como*

*Area Vigilanza e Commercio*

## **REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE**

### **S O M M A R I O**

#### **CAPO I**

##### OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI

- Art.1- Definizioni
- Art.2- Domanda di occupazione
- Art.3- Contenuto della domanda di occupazione
- Art.4- Pronuncia sulla domanda
- Art.5- Rilascio dell'atto di concessione
- Art.6- Occupazione di urgenza
- Art.7- Contenuto dell'atto di concessione
- Art.8- Occupazione abusive
- Art.9- Occupazioni con impianti pubblicitari
- Art.10- Esposizione di merce
- Art.11- Artisti di strada e mestieri artistici e
- Art.12- Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art.13- Esecuzione di lavori e di opere
- Art.14- Occupazioni su spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
- Art.15- Autorizzazione ai lavori
- Art.16- Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc
- Art.17- Occupazioni con tende e tendoni
- Art.18- Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio
- Art.19- Rinnovazione, proroga e rinuncia della concessione
- Art.20- Obblighi del concessionario
- Art.21- Modifica, sospensione e revoca della concessione
- Art.22- Decadenza della concessione
- Art.23- Occupazioni ed esecuzioni di lavori
- Art.24- Manutenzione delle opere

#### **CAPO II**

##### CANONE DI CONCESSIONE

- Art.25- Istituzione del canone
- Art.26- Classificazione del suolo pubblico
- Art.27- Determinazione della tariffa base



# CITTA' DI OLGiate COMASCO

*Provincia di Como*

*Area Vigilanza e Commercio*

- Art.28- Coefficienti moltiplicatori di specificità
- Art.29- Determinazione del canone
- Art.30- Agevolazioni
- Art.31- Esenzioni
- Art.32- Modalità di applicazione del canone
- Art.33- Soggetto passivo
- Art.34- Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- Art.35- Versamento del canone per le occupazioni temporanee
- Art.36- Riscossione del canone
- Art.37- Omesso o insufficiente pagamento
- Art.38- Recupero canone evaso e rimborsi
- Art.39- Sanzioni
- Art.40- Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni.



# CITTA' DI OLGiate COMASCO

Provincia di Como

*Area Vigilanza e Commercio*

## CAPO I

### Occupazioni e relative concessioni

#### ART. 1 – Definizioni

Con il termine “suolo pubblico” usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma ricompresi all’interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all’anno, che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno.

#### ART. 2 – Domanda di occupazione

Chiunque intenda occupare suolo pubblico, deve farne apposita domanda al Comune.

Rispetto alla data di inizio dell’occupazione, la domanda va presentata con congruo anticipo, non inferiore comunque, per le occupazioni permanenti a 30 giorni e per quelle temporanee a 15 giorni salvo quando disposto per le occupazioni d’urgenza dal successivo art. 6.

La domanda redatta in carta legale, va consegnata all’Ufficio Protocollo del Servizio competente al rilascio oppure all’Ufficio Protocollo Generale. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all’arrivo.

#### ART.3 – Contenuto della domanda di occupazione

La domanda deve contenere:

- a) l’indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partita IVA del richiedente;
- b) l’ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
- c) l’oggetto dell’occupazione, il periodo per il quale la concessione viene domandata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell’opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d’uso;
- d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
- e) la sottoscrizione dell’impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune:

La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica: comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell’esame della domanda.

#### ART. 4 – Pronuncia sulla domanda



# CITTA' DI OLGiate COMASCO

*Provincia di Como*

## *Area Vigilanza e Commercio*

Le domande pervenute all'Ufficio Protocollo Generale sono consegnate, per l'istruttoria e per la definizione, al competente Ufficio Comunale. All'atto della presentazione della domanda e successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della Legge 241/1990 viene reso noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste dal regolamento sul Procedimento Amministrativo.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione e l'autorizzazione di occupazione, l'Autorità competente provvede entro i termini stabiliti dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo.

In caso di mancata previsione regolamentare, il termine per la decisione è quello stabilito dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.

In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

In presenza di più domande intese ad ottenere la occupazione dal medesimo suolo pubblico la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della priorità nella presentazione della domanda.

Nel caso di domande inoltrate tramite posta, la priorità viene stabilita con riferimento alla data di arrivo a se pervenute nello stesso giorno, la concessione viene rilasciata in esito a sorteggio.

### **ART. 5 – Rilascio dell'atto di concessione**

L'autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico, l'atto di concessione deve essere ritirato prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione e comunque la concessione si intende rilasciata all'atto del ritiro.

Il mancato ritiro del predisposto atto di concessione entro 7giorni da quello indicato come data di inizio dell'occupazione equivale ad abbandono della richiesta di occupazione e comporta l'incameramento della cauzione prestata.

Ove peraltro l'interessato dimostri che il mancato tempestivo ritiro dell'atto è dipeso da cause di forza maggiore o da gravi motivi, la concessione ad occupare suolo pubblico può essere ugualmente rilasciata anche a sanatoria.

La concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui all'art.31 a seguito di comunicazione scritta all'ufficio competente per territorio da darsi almeno dieci giorni prima dell'occupazione per la verifica del caso.

Per le luminarie natalizie è richiesta la comunicazione prevista dall'art.11 del Regolamento di Polizia Urbana da darsi almeno 30 giorni prima della manifestazione. La comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento che non modificano la circolazione e per quelle momentanee di cui ai numeri 4) e 5) lett. f) dell'art.31. Se l'occupazione interessala sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare gli artt.30 e seguenti del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada. L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme, quando l'occupazione non sia riconducibile a quella prevista al numero 1) della lettera g) del precitato art. 32.



# CITTA' DI OLGiate COMASCO

Provincia di Como

*Area Vigilanza e Commercio*

## **ART. 6 – Occupazioni di urgenza**

Per far fronte a situazioni di emergenza o quanto si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio all'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale via fax o con telegramma. L'Ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto riguardo dell'art. 30 a seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

## **ART. 7 Contenuto dell'atto di concessione**

Nell'atto di concessione sono indicate: la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni quali il Comune subordina la concessione nonché la determinazione del canone dovuto.

Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.

La concessione viene sempre accordata:

- a) a termine, per la durata massima di anni 29,
- b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riportare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto dalla concessione.

Al termine della concessione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada ( D.L. 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettata dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ad attuazione (D.P.R. 16 dic.1992 n.495 e successive modifiche, e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di stralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

## **ART. 8 – Occupazioni abusive**

Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni;

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione
- che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima.



# CITTA' DI OLGiate COMASCO

*Provincia di Como*

## *Area Vigilanza e Commercio*

In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali, che vengono sequestrati, a spese dagli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.

### **ART. 9 – Occupazioni con impianti pubblicitari**

Le occupazioni con impianti pubblicitari installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune sono disciplinate nei presupposti, modalità di ottenimento e determinazione del canone alla stregua della specifica normativa legislativa e regolamentare disciplinate la materia pubblicitaria.

### **ART. 10 – Esposizione di merce**

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di suolo pubblico, è soggetta a concessione comunale.

### **ART. 11 – Artisti di strada e mestieri artistici e girovagli**

Gli artistici di strada e coloro che esercitano mestieri girovagli ( Cantautore, suonatore, funambolo, ambulante, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo ( art. 46 Regolamento Polizia Urbana).

### **ART. 12 – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante**

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per di più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

### **ART. 13 – Esecuzione di lavori e di opere**

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

### **ART. 14 – Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico**

Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.



# CITTA' DI OLGiate COMASCO

*Provincia di Como*

## *Area Vigilanza e Commercio*

L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

### **ART. 15 – Autorizzazione ai lavori**

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

### **ART. 16 – Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc.**

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento. Per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 ore previste all'art. 31 punto 4 lett. f) del presente Regolamento.

### **ART. 17 – Occupazioni con tende e tendoni**

Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale.

Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato. Le autorizzazioni e le concessioni relative vengono rilasciate in conformità allo speciale Regolamento che disciplina le materie.

### **ART. 18 – Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.**

Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni della legge 28 marzo 1991 n.112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con dm 248 del 04 giugno 1993.

Il Sindaco con propria ordinanza individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.

E' in facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

### **ART. 19 – Rinnovazione, proroga e rinuncia della concessione**

Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta al Comune nel termine perentorio di tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.

La richiesta intesa ad ottenere una proroga della concessione di occupare temporaneamente deve essere presentata almeno sette giorni prima della scadenza.

Per le occupazioni permanenti il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione.

### **ART. 20 – Obbligo del concessionario**

Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la concessione; si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo da parte





# CITTA' DI OLGiate COMASCO

Provincia di Como

## Area Vigilanza e Commercio

del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che indipendentemente dall'occupazione dovessero derivare a terzi.

Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia. Inoltre ha l'obbligo:

- di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto comunale che autorizza l'occupazione;
- di mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
- di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla medesima.

### **ART. 21 – Modifica, sospensione e revoca della concessione**

Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento il provvedimento di concessione rilasciato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel pristino stato con immediatezza e comunque entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.

### **ART. 22 - Decadenza della concessione**

Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti comunali. Incorre altresì nella decadenza:

- a) per mancato pagamento del canone di concessione;
- b) se l'occupazione non viene effettuata entro due mesi dalla data di rilascio della concessione. Detto termine è ridotto a 15 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
- c) per violazione delle norme relative al divieto di sub concessione;
- d) per uso diverso dalla occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessionario con effetto dal momento in cui viene pronunciata.

### **ART. 23 - Occupazioni ed esecuzioni di lavori**

Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato deve;

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;



# CITTA' DI OLGiate COMASCO

Provincia di Como

## Area Vigilanza e Commercio

- c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
- d) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati a predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

### **ART. 24 - Manutenzione delle opere**

La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre e comunque a carico del concessionario. Qualora i lavori di manutenzione richiedono interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dar corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

## Capo II

### Canone di concessione

### **ART. 25 – Istituzione del canone**

Il Comune di Olgiate Comasco avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h), della legge n. 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D.lgs n.446/1997 assoggetta a far tempo dal 01.01.1999 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti o sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche ai tratti di strada non appartenenti al comune individuati a norma dell'art.1, comma 7, del D. Lgs. 30 aprile 1992. n. 285.

### **ART. 26 - Classificazione del suolo pubblico**

Ai fini dell'applicazione del canone il suolo pubblico viene classificato secondo le ripartizioni territoriali fissate dal Consiglio Comunale.

### **ART. 27 - Determinazione della tariffa base**

Sulla base dei criteri previsti dalla legge (art.3, comma 149.lett. h ) Legge n. 662/1996 e art.63, comma 2, lett. c) D. Lgs .n.446/1997) e quindi avuto riguardo, oltre che delle esigenze di bilancio, alle classificazioni del suolo pubblico di cui al precedente articolo, al valore economico della disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che vi viene svolta, al sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa si stabilisce:

- a) Occupazioni permanenti  
Tariffa annua euro 26.34

per metro quadrato o metro lineare se l'occupazione ricade in categoria1)

- tariffa annua euro 21.07



# CITTA' DI OLGiate COMASCO

Provincia di Como

## Area Vigilanza e Commercio

per metro quadrato o metro lineare se l'occupazione ricade in categoria 2)

b) Occupazione temporanee

- Tariffa giornaliera euro 2,07

per metro quadrato o metro lineare se l'occupazione ricade in categoria 1)

- tariffa giornaliera euro 1,65

per metro quadrato o metro lineare se l'occupazione ricade in categoria 2)

### **ART. 28 - Coefficienti moltiplicatori di specificità**

Alla tariffa base determinata nel precedente articolo, per le specifiche attività elencate nelle allegate tabelle, si applicano i coefficienti moltiplicatori in esse indicati.

### **ART. 29 - Determinazione del canone**

Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui ai precedenti artt.27 e 28 con riferimento alla durata dell'occupazione.

La tariffa per le occupazioni temporanee è soggetta alle seguenti riduzioni:

- Primi 15 giorni tariffa piena con riferimento alla tabella allegata
- Dal 16° al 30° giorno: abbattimento del 50% sulla tariffa piena
- Dal 31° al 60° giorno: abbattimento del 30% sulla tariffa piena
- Dal 61° al 90° giorno: abbattimento del 20% sulla tariffa piena
- Dal 91° giorno: tariffa piena

Le occupazioni permanenti scontano il pagamento di un canone per anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse.

Le occupazioni temporanee sono soggette al pagamento di un canone giornaliero indipendentemente dal numero di ore per cui si protrae l'occupazione nell'arco della giornata. Per le occupazioni temporanee effettuate dagli operatori commerciali e agricoli sulle aree mercatali dalla ore 7.00 alle ore 13.00 si applica la tariffa ridotta del 50%.

### **ART. 30 – Agevolazioni**

1 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive e per quelle poste in essere con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa base è ridotta dell'80 per cento.

2 - Nel caso in cui durante il periodo dell'occupazione temporanea del suolo pubblico per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria agli stabili e per tutti gli interventi di ristrutturazione in generale, si verificano condizioni atmosferiche tali da ritardare il termine di ultimazione dei lavori e pertanto la cessazione dell'occupazione, si provvederà ad esentare dal pagamento del canone il periodo oggetto delle avverse condizioni atmosferiche.

3 Per le occupazioni realizzate da attività commerciali di somministrazione bevande ed alimenti quali bar, ristoranti, paninoteche, ecc. con posizionamento di tavoli su suolo pubblico in conformità con le disposizioni inerenti la viabilità e il regolamento di igiene pubblica per l'intero anno solare:

- a. Viene garantita, previa richiesta da parte delle attività commerciali interessate alla posa di tavoli su suolo pubblico, la gratuità del posizionamento di tavolini su suolo



# CITTA' DI OLGiate COMASCO

Provincia di Como

## Area Vigilanza e Commercio

pubblico per le giornate di sabato e domenica per l'intero anno solare.

- b. la Giunta Comunale per rivitalizzare e rivalorizzare particolari zone della città, previa richiesta da parte delle attività commerciali, può agevolare la posa di tavolini su suolo pubblico:

1. ad una tariffa forfettaria di €. 25,00 al m<sup>2</sup>, limitatamente al periodo dal 01 aprile al 30 settembre, e per una superficie occupata fino a 15 m<sup>2</sup>;

Oltre la metratura di cui al precedente punto b1 e per il medesimo periodo viene applicata la tariffa forfettaria di €. 40,00 al m<sup>2</sup>.

2. Ad una tariffa forfettaria di €. 35,00 al m<sup>2</sup>, limitatamente alle richieste di occupazione per l'intero anno solare e per una superficie occupata fino a 15 m<sup>2</sup>;

oltre la metratura di cui al precedente punto b2 e per il medesimo periodo viene applicata la tariffa forfettaria di €. 50,00 al m<sup>2</sup>

Fuori dai casi previsti nei punti b1 e b2 verrà calcolato il canone in base alla tariffa di cui agli art. 27, 28 e 29 del presente Regolamento.

### ART. 31 – Esenzioni

Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui (all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengono indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al canone al termine della concessione medesima;
- e) gli accessi carrabili;
- f) le seguenti occupazioni occasionali:
  - 1) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e somministrazione e di durata non superiore a 24 ore ;
  - 2) commercio su aree pubbliche in forma itinerante. Soste fino a sessanta minuti;
  - 3) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.11 del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
  - 4) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture di durata non superiore a 6 ore;



# CITTA' DI OLGiate COMASCO

Provincia di Como

## Area Vigilanza e Commercio

- 5) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno nei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- 6) occupazioni per operazione di trasloco e di manutenzione del verde ( es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
- 7) occupazioni, anche a titolo commerciale, effettuate per manifestazioni organizzate ed autorizzate dall'Amministrazione Comune;

Sono esonerate dal pagamento del canone le occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.

Il canone non si applica alle occupazioni effettuate con banconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile; con griglie, vetrocementi, intercapedini e simili: con tende o simili, fisse o retrattili e per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi a rete.

Sono altresì esonerati dall'obbligo al pagamento del canone coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico purchè l'area occupata non ecceda ai 10 metri quadrati.

### **ART. 32 - Modalità di applicazione del canone**

1 - Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2 - non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.

3 - Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile a) canone è quella corrispondente all'area della protezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

4 - Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone secondo gli importi fissati dalla tabella di cui all'art. 27.

5 - Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone determinando la superficie sulla base della loro larghezza per la profondità di un metro " convenzionale". Per passi carrabili si intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Qualora gli interessati facciano richiesta del previsto cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi, a norma del Codice della Strada, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del canone di concessione per detta area antistante l'accesso.

6 - Le occupazioni con distributori di carburante scontano il pagamento del canone calcolato con riferimento alla superficie del suolo occupato, senza riferimento al sottosuolo.

7 - La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedente i 1.000 mq. è calcolata in ragione del 10%.

8 - In caso di rinuncia volontaria alla occupazione permanente di suolo pubblico di cui al precedente articolo 19, il canone annuo cessa di essere dovuto all'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa.



# CITTA' DI OLGiate COMASCO

Provincia di Como

*Area Vigilanza e Commercio*

9 - Se la continuazione dell'occupazione sia permanente che temporanea è resa impossibile da una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune, il rimborso o l'abbuono del canone competono per il periodo di mancata utilizzazione.

## **ART. 33 - Soggetto passivo**

- 1 Il canone è dovuto dal titolare della concessione.
- 2 Ai soli fini del pagamento del canone le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, sono equiparate a quella assentite da atto di concessione e l'occupante di fatto è soggetto passivo del canone.
- 3 Nel caso di pluralità dei titolari della concessione degli occupanti di fatto, il canone è dovuto dagli stessi con vincolo di solidarietà.
- 4 In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno il canone annuale non può essere applicato più di una volta.

## **ART. 34 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti**

- 1 Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a L.5.000.000 = (2.582,28 euro)
- 2 Il pagamento, nel caso di nuova concessione o di rilascio di concessione con variazione della consistenza dell'occupazione tale da determinare un maggiore canone, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- 3 Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il giorno feriale successivo.
- 4 Il versamento del canone va effettuato su apposito c/o postale del Comune intestato: "Comune di Olgiate Comasco versamento canone occupazione suolo pubblico COSAP" con arrotondamento a L. 1.000.= (0,52 euro) per difetto se la frazione non è superiore a L. 500.= (0,264 euro) o per eccesso se è superiore.

## **ART. 35 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee**

- 1 Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione, ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre) qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a L. 3.000.000.= (1.549,37 euro)
- 2 Il versamento, per l'intero o per l'importo della 1° rata quando ne è consentita la rateizzazione deve essere eseguito prima dell'inizio dell'occupazione con le modalità previste al numero 4 del precedente articolo. Il rilascio della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.



# CITTA' DI OLGiate COMASCO

Provincia di Como

## Area Vigilanza e Commercio

### **ART. 36 – Riscossione del canone**

1 La riscossione volontaria del canone è curata direttamente dal Comune; quella coattiva viene effettuata in applicazione delle disposizioni recate dagli artt. 67, 68 del DPR 23 gennaio 1988, n. 43.

### **ART. 37 - Omesso o insufficiente pagamento**

In caso di omesso od insufficiente pagamento entro i termini previsti, l'ufficio diffida l'interessato ad adempiere assegnandogli un termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, provvede a pronunciare la decadenza della concessione.

Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale .

### **ART. 38 - Recupero canone evaso e rimborsi**

L'amministrazione, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata, provvede al recupero del canone evaso.

Provvede altresì a disporre i rimborsi delle somme indebite percepite a titolo di canone.

Il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza, deve essere concluso entro 90 giorni della presentazione della richiesta di restituzione.

Ai diritti di credito dell'Amministrazione e del privato è applicabile la prescrizione estintiva previste del Codice Civile; La domanda, intesa a ottenere la restituzione del canone da pagarsi periodicamente ad anno in relazione ad occupazioni permanenti, deve essere presentata nel termine di 5 anni dal pagamento.

Allo stesso termine di prescrizione di 5 anni è soggetto il diritto dal Comune alla riscossione del canone dovuto in relazione ad occupazioni permanenti.

Si prescrive invece in 10 anni il diritto al rimborso ed all'incasso del canone dovuto per occupazioni temporanee.

### **ART. 39 - Sanzioni**

1 Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, con l'eccezione di cui al successivo punto 2, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella somma da L. 100.000. = ( 51 euro) a L. 1.000.000 = (516 euro). Con l'osservanza delle norme contenute nelle Sanzioni I e II del Cap.1 della legge 24 novembre 1981 n.689.

2 Le occupazioni di suolo pubblico prive della necessaria concessione sono punite in esito a verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo doppio rispetto all'importo del canone dovuto.

3 La sanzione è comminata dal funzionario responsabile e dalla gestione del canone

### **ART. 40 - Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni.**

La disposizione del presente" Regolamento si applica a decorre dall'1 gennaio 1999.

Con la medesima data viene abrogato il Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione delle relative tasse"approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.18 del 28.04.1994 e successive modifiche.



# CITTA' DI OLGiate COMASCO

Provincia di Como

## Area Vigilanza e Commercio

Vengono altresì abrogate con la medesima decorrenza tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento, ad eccezione di quelle che costituiscono norme speciali.

### Tabella A) Tariffe per le occupazioni permanenti espresse in metri quadrati.

Il canone è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrispondente un' obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

| C<br>t<br>g | ATTIVITA' SVOLTA   | Coefficiente<br>Moltiplicatore | Canone annuo<br>SUOLO | Canone annuo<br>SOPRASSUOLO | Canone annuo<br>SOTTOSUOLO |
|-------------|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| I           | Tariffa base   | 1                              | 51.000<br>€ 26,34     | 51.000<br>€ 26,34           | 51.000<br>€ 26,34          |
|             | Distributori carburanti ed altri<br>distributori automatici      | 1,5                            | 76.500 (€ 39,51)      | 76.500 (€ 39,51)            | 76.500 (€ 39,51)           |
|             | Aziende erogatrici di pubblici<br>servizi o ad esse strumentali  | 0,02                           | 1.020 (€ 0,53)        | 1.020 (€ 0,53)              | 1.020 (€ 0,53)             |
|             | Distributori Tabacchi  | 0,9                            | 45.900 (€ 23,71)      | 45.900 (€23,71)             | 45.900 (€23,71)            |
|             | Tariffa base   | 1                              | 40.800 (€ 21,08)      | 40.800 (€ 21,08)            | 40.800 (€ 21,08)           |
| 2           | Distributori carburanti ed altri<br>Distributori automatici      | 1,5                            | 61.200(€ 31,61)       | 61.200(€ 31,61)             | 61.200(€ 31,61)            |
|             | Aziende erogatrici di pubblico<br>servizio o ad esse strumentali | 0,02                           | 8.16 (€0,43)          | 8.16 (€0,43)                | 8.16 (€0,43)               |
|             | Distributori Tabacchi  | 0,9                            | 36.720 (€ 18,97)      | 36.720 (€ 18,97)            | 36.720 (€ 18,97)           |





# CITTA' DI OLGiate COMASCO

Provincia di Como

## Area Vigilanza e Commercio

La tariffa minima va ridotta del 50% art. 63 comma 2 D.lgs n. 446/97

La tariffa base trova applicazione per tutte le concessioni per le quali l'attività svolta non è elencata nella rispettiva categoria.

**Tabella B)** Tariffa per le occupazioni permanenti espresse in metri lineari.

Il canone dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata ai metri lineari occupati e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

| C<br>t<br>g | ATTIVITA' SVOLTA   | Coefficiente<br>moltiplicatore | CANONE ANNUO<br>SUOLO | CANONE ANNUO<br>SOPRASSUOLO | CANONE ANNUO<br>SOTTOSUOLO |
|-------------|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|
|             | Tariffa base   | 1                              | 51.000<br>€26,34      | 51.000<br>€26,34            | 51.000<br>€26,34           |
| 1           | Distributori carburanti ed altri distributori automatici     | 1,5                            | 76.500- (€ 39,51)     | 76.500-(€ 39,51)            | 76.500-(€ 39,51)           |
|             | Aziende erogatrici di pubblici servizi o ad esse strumentali | 0,02                           | 1.020 (€ 0,53)        | 1.020 (€ 0,53)              | 1.020 (€ 0,53)             |
|             | Tariffa base   | 1                              | 40.800<br>€ 21,08     | 40.800<br>€ 21,08           | 40.800<br>€ 21,08          |
| 2           | Distributori carburanti ed altri distributori automatici     | 1,5                            | 61.200 (€ 31,61)      | 61.200 (€ 31,61)            | 61.200 (€ 31,61)           |
|             | Aziende erogatrici servizi e ad esse strumentali             | 0,02                           | 816 (€ 0,43)          | 816 (€ 0,43)                | 816 (€ 0,43)               |



# CITTA' DI OLGiate COMASCO

Provincia di Como

Area Vigilanza e Commercio

A tariffa minima va ridotta del 50% art.63 comma 2 D.lgs 446/97.

Tariffa base trova applicazione per tutte le concessioni per le quali l'attività svolta non è elencata nella rispettiva categoria.

**Tabella A)** Tariffe per le occupazioni temporanee espresse in metri quadrati.

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

| C<br>t<br>g | ATTIVITA'<br>SVOLTA   | Coefficiente<br>moltiplicazione | CANONE<br>OCCUPAZIONE SUOLO |                     |        | CANONE<br>OCCUPAZIONE SOPRASSUOLO |                 |        | CANONE<br>OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO |                 |        |
|-------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|-----------------|--------|----------------------------------|-----------------|--------|
|             |                       |                                 | MEN<br>SILE                 | GIOR<br>NALI<br>ERO | ORARIO | MENSI<br>LE                       | GIORNA<br>LIERO | ORARIO | MENSI<br>LE                      | GIORNA<br>LIERO | ORARIO |
| 1           | Tariffa base          | 1                               | 61,97                       | 2,07                | 0,0860 | 61,97                             | 2,07            | 0,0860 | 61,97                            | 2,07            | 0,0860 |
|             | Tariffa base          |                                 | 61,97                       | 2,07                | 0,0860 | 61,97                             | 2,07            | 0,086  | 61,97                            | 2,07            | 0,086  |
|             | Area di mercato       | 1,25                            | 77,47                       | 2,58                | 0,107  | 77,47                             | 2,58            | 0,107  | 77,47                            | 2,58            | 0,107  |
|             | Spettacoli viaggianti | 0,2                             | 12,39                       | 0,413               | 0,0175 | 12,39                             | 0,413           | 0,0175 | 12,39                            | 0,413           | 0,0175 |
|             | Cantieri edili        | 1                               | 61,97                       | 2,07                | 0,086  | 61,97                             | 2,07            | 0,086  | 61,97                            | 2,07            | 0,086  |
|             | Produttori agricoli   | 0,75                            | 46,48                       | 1,55                | 0,064  | 46,48                             | 1,55            | 0,064  | 46,48                            | 1,55            | 0,064  |
|             | Tariffa base          | 1                               | 49,58                       | 1,65                | 0,069  | 0,069                             | 1,65            | 0,069  | 49,58                            | 1,65            | 0,069  |
| 2           | Aree di mercato       | 1,25                            | 61,97                       | 2,07                | 0,086  | 0,086                             | 2,07            | 0,086  | 61,97                            | 2,07            | 0,086  |
|             | Spettacoli viaggianti | 0,2                             | 9,92                        | 0,331               | 0,0139 | 0,0139                            | 0,331           | 0,0139 | 9,92                             | 0,331           | 0,0139 |
|             | Cantieri edili        | 1                               | 49,58                       | 1,65                | 0,069  | 0,069                             | 1,65            | 0,069  | 49,58                            | 1,65            | 0,069  |
|             | Produttori agricoli   | 0,75                            | 37,18                       | 1,24                | 0,052  | 0,052                             | 1,24            | 0,052  | 37,18                            | 1,24            | 0,052  |
|             |                       |                                 |                             |                     |        |                                   |                 |        |                                  |                 |        |



# CITTA' DI OLGiate COMASCO

Provincia di Como

## Area Vigilanza e Commercio

AREA MERCATO - TARIFFA FISSA € 20,00 per Spunta – Fiere e Mercati temporanei (indipendentemente dalla metratura)

- La tariffa base trova applicazione per tutte le concessioni per le quali l'attività svolta non è elencata nella rispettiva categoria.
- Per le occupazioni continuative superiori al mese intero trova applicazione la tariffa mensile per i mesi interi. La frazione di mese viene calcolata proporzionalmente. Per le occupazioni non continuative la tariffa viene applicata distintamente per ciascun periodo.

**Tabella B)** Tariffe per le occupazioni temporanee espresse in metri lineari.

Il canone è commisurato ai metri lineari occupati e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

| C<br>t<br>g       | ATTIVITA'<br>SVOLTA   | Coefficiente<br>moltiplicazione | CANONE<br>OCCUPAZIONE SUOLO |                     |        | CANONE<br>OCCUPAZIONE SOPRASSUOLO |                 |        | CANONE<br>OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO |                 |        |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|-----------------|--------|----------------------------------|-----------------|--------|
|                   |                       |                                 | MENSI<br>LE                 | GIOR<br>NALI<br>ERO | ORARIO | MENSI<br>LE                       | GIORNA<br>LIERO | ORARIO | MENSI<br>LE                      | GRNALI<br>OIERO | ORARIO |
| 1                 | Tariffa base          | 1                               | 61,97                       | 2,07                | 0,0860 | 61,97                             | 2,07            | 0,0860 | 61,97                            | 2,07            | 0,0860 |
|                   | Tariffa base          |                                 | 61,97                       | 2,07                | 0,0860 | 61,97                             | 2,07            | 0,086  | 61,97                            | 2,07            | 0,086  |
|                   | Area di mercato       | 1,25                            | 77,47                       | 2,58                | 0,107  | 77,47                             | 2,58            | 0,107  | 77,47                            | 2,58            | 0,107  |
|                   | Spettacoli viaggianti | 0,2                             | 12,39                       | 0,413               | 0,0175 | 12,39                             | 0,413           | 0,0175 | 12,39                            | 0,413           | 0,0175 |
|                   | Cantieri edili        | 1                               | 61,97                       | 2,07                | 0,086  | 61,97                             | 2,07            | 0,086  | 61,97                            | 2,07            | 0,086  |
|                   | Produttori agricoli   | 0,75                            | 46,48                       | 1,55                | 0,064  | 46,48                             | 1,55            | 0,064  | 46,48                            | 1,55            | 0,064  |
| Altre occupazioni | 0,5                   |                                 |                             |                     | 30,99  | 1,03                              | 0,0433          | 30,99  | 1,03                             | 0,0433          |        |
|                   | Tariffa base          | 1                               | 49,58                       | 1,65                | 0,069  | 0,069                             | 1,65            | 0,069  | 49,58                            | 1,65            | 0,069  |
| 2                 | Aree di mercato       | 1,25                            | 61,97                       | 2,07                | 0,086  | 0,086                             | 2,07            | 0,086  | 61,97                            | 2,07            | 0,086  |
|                   | Spettacoli viaggianti | 0,2                             | 9,92                        | 0,331               | 0,0139 | 0,0139                            | 0,331           | 0,0139 | 9,92                             | 0,331           | 0,0139 |
|                   | Cantieri edili        | 1                               | 49,58                       | 1,65                | 0,069  | 0,069                             | 1,65            | 0,069  | 49,58                            | 1,65            | 0,069  |
|                   | Produttori agricoli   | 0,75                            | 37,18                       | 1,24                | 0,052  | 0,052                             | 1,24            | 0,052  | 37,18                            | 1,24            | 0,052  |
|                   | Altre occupazioni     | 0,5                             |                             |                     |        | 24,79                             | 0,83            | 0,0346 | 24,79                            | 0,83            | 0,0346 |



# CITTA' DI OLGiate COMASCO

*Provincia di Como*

*Area Vigilanza e Commercio*

- La tabella base trova applicazione per tutte le concessioni per le quali l'attività svolta non è elencata nella rispettiva categoria.
- Per le occupazioni continuative superiori al mese intero trova applicazione la tariffa mensile per i mesi interi. La frazione di mese viene calcolata proporzionalmente.
- Per le occupazioni non continuative la tariffa viene applicata distintamente per ciascun periodo.